



PROCEDURA WHISTLEBLOWING



INDICE

1. DEFINIZIONI	3
2. PREMESSA	5
3. SCOPO DELLA PROCEDURA	6
4. DESTINATARI DELLA PROCEDURA.....	6
5. DIFFUSIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE	7
6. ORGANO RICEVENTE.....	8
7. MODALITÀ OPERATIVE	8
7.1. I CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE	8
7.2. I DIVERSI CANALI DI SEGNALAZIONE	12
7.2.1. CANALI INTERNI	13
7.2.2. LA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE TRAMITE I CANALI INTERNI	15
7.2.3. GESTIONE SEGNALAZIONI ANONIME	19
7.2.4. CANALE ESTERNO.....	19
7.2.5. DIVULGAZIONE PUBBLICA	21
7.3. DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	22
8. LE TUTELE	22
8.1. LA RISERVATEZZA.....	22
8.2. IL DIVIETO DI RITORSIONE.....	26
8.3. LA PROTEZIONE IN CASO DI RITORSIONI.....	28
8.4. ULTERIORI MISURE A FAVORE DEI SEGNALANTI.....	30
8.5. PROTEZIONE DATI PERSONALI	30
9. SANZIONI DISCIPLINARI E ALTRI PROVVEDIMENTI.....	32
10. OWNER DELLA PROCEDURA E ARCHIVIAZIONE.....	33
11. ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE.....	34



1. DEFINIZIONI

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione;

Autorità: Autorità Giudiziaria competente;

Codice Privacy: il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003;

Consiglio Federale: l'organo normativo, di indirizzo generale e di amministrazione della FIGC.

Decreto Whistleblowing: il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;

D.lgs. 231/2001 o Decreto 231: il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica;

Divulgazione Pubblica: la modalità seguita dal Segnalante per rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o, comunque, tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

Facilitatore: la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

Federazione o FIGC: la Federazione Italiana Giuoco Calcio;

GDPR: il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Guida operativa di Confindustria: la *Guida operativa per gli enti privati, nuova disciplina "whistleblowing"*, pubblicata da Confindustria ad ottobre 2023.



Modello 231 o MOG: il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio ai sensi del D.lgs. 231/2001;

Organismo di Vigilanza o OdV: Organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231, nonché alla valutazione sull'opportunità di un suo aggiornamento secondo quanto disposto dall'art. 6 del D.lgs. 231/2001 e dalla Parte Generale del Modello 231 di FIGC;

Organi federali: l'Assemblea, il Presidente, i Vice-Presidenti, il Comitato di Presidenza, il Consiglio federale, il Segretario generale e il Collegio dei Revisori dei Conti;

Organo Ricevente: Organo collegiale autonomo e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione interna. Organo Ricevente di FIGC è l'OdV. Qualora le situazioni di potenziale conflitto di interesse declinate nella presente Procedura (cfr. par. 7.2.1.) riguardino la totalità dei membri dell'OdV, l'Organo Ricevente è qualificabile nella Funzione Compliance;

Ritorsione: qualsiasi comportamento, provvedimento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere nel contesto lavorativo in ragione della Segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o della Divulgazione Pubblica, che provoca o può provocare, al Segnalante, al Facilitatore o agli altri soggetti tutelati, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto¹;

Segnalante: La Procedura si applica ai Segnalanti che possono essere: i) dipendenti della Federazione; ii) lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la Federazione; iii) lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la Federazione; iv) liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Federazione; v) volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Federazione; vi) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso la Federazione (componenti degli Organi Federali), anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Segnalazione: comunicazione scritta o orale di informazioni sulle violazioni.

¹ Cfr. art. 2, co. 1, lett. m), D.Lgs. n. 24/2023. Per una elencazione delle misure ritorsive tipizzate dal legislatore si rinvia al par. 8.1.



2. PREMESSA

Per la peculiarità dell'attività svolta e per gli stakeholders con cui FIGC si interfaccia, quest'ultima ha ritenuto necessario sancire una serie di principi etici e di regole comportamentali cui devono ispirarsi le sue attività, volte a diffondere una solida integrità etica e una cultura sensibile al rispetto delle leggi vigenti.

Nell'ambito di questi valori, la presente Procedura disciplina il cosiddetto "whistleblowing" ovvero lo strumento attraverso il quale il Segnalante, in ossequio alle modalità previste dalla presente Procedura, nonché alla disciplina vigente, può riportare alla Federazione condotte o atti illeciti di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro.

In particolare, il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, recepisce in Italia la nuova disciplina europea orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, dall'altro, a prevenire e contrastare fenomeni quali la corruzione, la cattiva amministrazione e la violazione di legge nel settore pubblico e privato.

Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento di casi di violazione delle norme, rafforzando i principi di trasparenza e responsabilità.

La disciplina di cui al Decreto Whistleblowing, garantendo la protezione, sia in termini di tutela della riservatezza sia di tutela in caso di ritorsioni, contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e di situazioni pregiudizievoli per l'Ente e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Alla luce della nuova disciplina che, tra l'altro, ha sostituito il comma 2-bis dell'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 con il seguente: *"2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)"* ed ha abrogato i commi 2-ter e 2 quater, FIGC ha adottato la presente Procedura al fine di adeguarsi al Decreto Whistleblowing ed ha conseguentemente aggiornato il proprio Modello 231.



In ossequio al Decreto Whistleblowing, ogni trattamento di dati personali previsto dalla presente Procedura sarà effettuato anche a norma del GDPR e del Codice Privacy.

3. SCOPO DELLA PROCEDURA

Alla luce della *ratio* sottesa alla normativa di cui sopra, la Federazione si è posta quale obiettivo quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare le Segnalazioni (come, ad esempio, i dubbi sulla procedura da seguire, i timori di ritorsioni ecc.) e, pertanto, ha adottato la presente Procedura alla luce di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing, dal Decreto 231, nonché dalle Linee Guida ANAC e dalla Guida Operativa di Confindustria.

A tale fine la presente Procedura regola il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione di Segnalazioni di violazioni, intese quali comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Federazione, come meglio specificato al successivo Par. 7, effettuate dai Segnalanti tramite i diversi canali di segnalazione.

4. DESTINATARI DELLA PROCEDURA

La Procedura si applica ai Segnalanti che possono essere:

- dipendenti di FIGC;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la Federazione;
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la Federazione;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Federazione;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Federazione;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso la Federazione (componenti degli Organi Federali) anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.



Per tutti i Segnalanti le tutele di cui al successivo paragrafo 8 si applicano anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

A ciò si aggiunga che le medesime tutele previste per i Segnalanti (cfr. Par. 8) sono estese anche a:

- Facilitatori, ossia quanti assistono il Segnalante nel processo di segnalazione, operanti nel medesimo contesto lavorativo;
- persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del Segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del Segnalante;
- enti presso i quali il Segnalante lavora;
- enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

5. DIFFUSIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE

La Procedura e i diversi canali di segnalazione sono visionabili e messi a disposizione sia tramite pubblicazione della Procedura nella Intranet della Federazione², sia sul sito web³ alla sezione dedicata al seguente link: <https://whistleblowing.figc.it/>

La Procedura viene altresì inviata ad ogni membro degli Organi Federali.

La Funzione Risorse Umane e Organizzazione assicura la consegna della Procedura ai dipendenti in servizio in sede di prima applicazione e all'atto dell'assunzione per i nuovi dipendenti, avendo cura di documentarne la presa visione.

I contenuti della Procedura nonché di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing saranno oggetto di sessioni formative dedicate rivolte ai dipendenti di FIGC, volontari e tirocinanti,

² In tal modo le informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro.

³ Rendendo così accessibili le informazioni anche alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico con la Federazione.



retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Federazione, ai componenti degli Organi Federali.

6. ORGANO RICEVENTE

L'Organo Ricevente, quale soggetto che riceve e gestisce le segnalazioni ai sensi del par. 7, è l'Organismo di Vigilanza della Federazione incaricato con apposito atto di nomina. I membri sono dotati dei necessari requisiti di autonomia e indipendenza, nonché di professionalità anche in ambito whistleblowing.

La Federazione assegna all'Organo Ricevente apposito budget ai fini della valutazione e gestione delle segnalazioni, così garantendo l'autonomia e l'indipendenza.

Qualora le situazioni di potenziale conflitto di interesse declinate nella presente Procedura (cfr. par. 7.2.1.) riguardino la totalità dei membri dell'OdV, l'Organo Ricevente è qualificabile nella Funzione Compliance.

7. MODALITÀ OPERATIVE

7.1. I CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE

La Segnalazione può avere ad oggetto:

- i. **condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231** (i.e. costituenti una o più fattispecie nell'ambito del catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti), ovvero costituenti violazione delle prescrizioni del Modello (i.e. regole di condotta e/o standard di controllo richiamati nel Modello della FIGC, nonché nel Codice Etico e relativo corpus procedurale della Federazione - per la prevenzione dei rischi nell'ambito di una o più attività sensibili rilevate a seguito della mappatura di rischio);
- ii. **illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al Decreto Whistleblowing e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione** (anche se non espressamente elencati nell'Allegato), relativi ai settori indicati nel predetto Decreto (contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati



finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell'ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, etc.);

- iii. **atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea** (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE. Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione;
- iv. **atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali** (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- v. **atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea** nei settori indicati nei punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse sia quelle non ancora commesse che il Segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Possono essere oggetto di Segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

È necessario che la Segnalazione sia il più possibile circostanziata e, in particolare, devono essere forniti tutti gli elementi a conoscenza del Segnalante, tra cui:



- i. le **circostanze di tempo e di luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione;
- ii. la **descrizione del fatto**.
- iii. **gli elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati**.

È possibile allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Non possono essere oggetto di Segnalazione:

- i. le notizie palesemente **prive di fondamento**;
- ii. le informazioni che sono già totalmente di **dominio pubblico**;
- iii. le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. **voci di corridoio**);
- iv. le **contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale** del Segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- v. le **segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali** indicati nella parte II dell'allegato al Decreto Whistleblowing ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto Whistleblowing. Tale circostanza attiene al settore dei servizi finanziari in cui da tempo l'Unione Europea ha esteso il valore della protezione delle persone segnalanti con l'obbligo di attivare canali di segnalazione interna ed esterna ponendo altresì il divieto esplicito di ritorsioni;



- vi. **le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale**, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea. Sono escluse, quindi, le Segnalazioni che attengono agli appalti previsti agli artt. 15 e 24 delle direttive 2435 e 2536 del 2014, nonché all'art. 13 della direttiva del 2009/8137 e che sono esclusi anche dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023).

Si precisa che non è pregiudicata l'applicazione di alcune disposizioni nazionali o dell'Unione Europea in materia di:

- i. **informazioni classificate:** le classifiche di segretezza, disciplinate nel nostro ordinamento dall'art. 42 della legge n. 124/2007, sono apposte dalle singole amministrazioni per circoscrivere la conoscenza delle informazioni per i soggetti che abbiano necessità di accedervi o a ciò abilitati, in ragione delle loro funzioni istituzionali;
- ii. **segreto professionale forense:** con riferimento alla riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti («segreto professionale forense») prevista dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale;
- iii. **segreto professionale medico:** con riferimento all'obbligo di mantenere la natura riservata delle comunicazioni tra prestatori di assistenza sanitaria e i loro pazienti, nonché la riservatezza delle cartelle cliniche («riservatezza medica»);
- iv. **segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;**
- v. **norme di procedura penale:** con riferimento all'obbligo della segretezza delle indagini ex art. 329 c.p.p.;
- vi. **disposizioni sull'autonomia e indipendenza della magistratura, sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio Superiore della Magistratura**, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario;



- vii. **disposizioni in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica** di cui al Regio decreto, 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- viii. **disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori** di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

7.2. I DIVERSI CANALI DI SEGNALAZIONE

La Federazione, mediante la presente Procedura, rende edotti i Segnalanti dei possibili canali attraverso i quali, alle condizioni previste dal Decreto Whistleblowing, è possibile eseguire una Segnalazione:

- i. canali interni (cfr. Par. 7.2.1) da considerarsi **preferenziali**;
- ii. un canale esterno da considerarsi **residuale** ai canali interni e da utilizzare nei casi previsti dal legislatore (cfr. Par. 7.2.4);
- iii. Divulgazione Pubblica da considerarsi **residuale** rispetto ai primi due e da utilizzare nei casi previsti dal legislatore (cfr. Par. 7.2.5).

In via prioritaria, quindi, i Segnalanti sono incoraggiati a utilizzare i canali interni della Federazione e, solo al ricorrere di certe condizioni di seguito illustrate, possono essere effettuate le Segnalazioni mediante il canale esterno o mediante la Divulgazione Pubblica.

Inoltre, come previsto dal Decreto Whistleblowing, il Segnalante potrà presentare anche denuncia direttamente all'Autorità competente (cfr. Par. 7.3).



7.2.1. CANALI INTERNI

FIGC ha previsto⁴, in conformità al Decreto Whistleblowing, la predisposizione di canali interni per consentire a tutti i Segnalanti la possibilità di effettuare Segnalazioni relative a quanto previsto al Par. 7.1.

I canali di segnalazione interna previsti dalla Federazione per consentire ai Segnalanti di effettuare la Segnalazione sono:

- i. **piattaforma informatica** dedicata al Whistleblowing, accessibile al seguente link <https://whistleblowing.figc.it/>, che consente di effettuare la Segnalazione in forma scritta o orale tramite la registrazione di un messaggio vocale in voice morphing;
- ii. **incontro diretto richiesto** dal Segnalante preferibilmente mediante le modalità di segnalazione riportate al punto i., che l'Organo Ricevente fisserà entro un termine ragionevole dalla ricezione della richiesta.

Il membro dell'Organo Ricevente ha l'obbligo di astenersi dalla gestione della Segnalazione qualora si trovi in una delle situazioni di potenziale conflitto d'interesse di seguito indicate:

- i) sia il presunto responsabile della violazione;
- ii) abbia un potenziale interesse correlato alla Segnalazione tale da comprometterne l'imparzialità o l'indipendenza di giudizio.

Nei casi di cui sopra la Segnalazione verrà gestita dai restanti membri dell'Organo Ricevente, non riversanti nella situazione di conflitto.

È possibile per il Segnalante, nell'ambito dell'utilizzo della piattaforma informatica, escludere uno o più membri dell'Organo Ricevente dalla ricezione della Segnalazione, ove ritenga che esso/essi versi/versino in una situazione di potenziale conflitto d'interesse. Sarà poi cura del membro/dei membri che ha/hanno ricevuto la Segnalazione, condividere

⁴ Sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015.



la stessa con uno o tutti i membri dell'Organo Ricevente esclusi dal Segnalante, ove ravvisi la mancanza del potenziale conflitto di interesse.

Nel caso in cui, le situazioni di potenziale conflitto di interesse di cui sopra, riguardino la totalità dei membri dell'Organo Ricevente, la Segnalazione verrà gestita dalla Funzione Compliance che, pertanto, rivestirà la qualifica di Organo Ricevente.

Fermo restando i canali sopra menzionati, si elencano di seguito le ulteriori tipologie di strumenti di segnalazione di cui è dotata la Federazione e le relative casistiche di ricorso, diverse da quelle previste dal D.lgs. 24/2023:

- denuncia alla Procura Federale per le infrazioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva;
- canale: <https://www.figc-tutelaminori.it/segnalazioni/> per le condotte lesive dei minori (come delineate all'interno della "Policy per la Tutela dei Minori" di FIGC⁵), attivabile oltre alla denuncia alla Procura Federale⁶.

Qualora la Segnalazione, che ha i requisiti per essere considerata "whistleblowing" (es. il Segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele previste dal D. Lgs. 24/2023 o tale volontà sia desumibile dalla Segnalazione), sia inviata a un soggetto interno diverso dall'Organo Ricevente, la tutela della riservatezza del Segnalante deve essere comunque garantita e la Segnalazione è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, all'Organo Ricevente, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.

L'Organo Ricevente può utilizzare la piattaforma informatica, qualora il Segnalante decida di non avvalersi dell'incontro diretto, per avviare l'iter di gestione della Segnalazione in favore del Segnalante.

Diversamente, se il Segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele di cui sopra o detta volontà non sia desumibile dalla Segnalazione, la Segnalazione non rientrerà nell'ambito della presente Procedura e sarà trattata come segnalazione ordinaria.

⁵ La Policy è rinvenibile al seguente link: [Policy-per-la-tutela-dei-minori.pdf](https://www.figc-tutelaminori.it/Policy-per-la-tutela-dei-minori.pdf) ([figc-tutelaminori.it](https://www.figc-tutelaminori.it)).

⁶ È fatto salvo il diritto di denuncia all'Autorità Giudiziaria.



Si ricorda che i Destinatari del Modello 231, alternativamente alla modalità di trasmissione della Segnalazione di cui alla presente Procedura, possono informare l'Organismo di Vigilanza in merito al verificarsi di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 ovvero costituenti violazione delle prescrizioni del MOG, inviando un messaggio all'indirizzo di posta elettronica odv@figc.it. In tal caso, è onere dell'OdV valutare se il Segnalante intenda beneficiare delle tutele in materia whistleblowing previste dalla presente Procedura come sopra specificato e, in caso, provvedere alla gestione della segnalazione come Segnalazione whistleblowing, dando contestuale notizia al soggetto Segnalante.

7.2.2. LA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE TRAMITE I CANALI INTERNI

La gestione dei canali interni della Federazione è affidata all'Organo Ricevente, cui compete la ricezione di ogni tipo di Segnalazione tramite i suddetti canali.

La Federazione, nell'ottica di assicurare l'efficiente e tempestiva gestione della Segnalazione, segue l'iter di seguito descritto.

A seguito dell'effettuazione della Segnalazione, il Segnalante riceve un **avviso di ricevimento** della Segnalazione **entro sette giorni dalla data di ricezione della stessa**. Qualora il termine dei sette giorni dovesse cadere di domenica o in un giorno festivo, il riscontro dovrà essere fornito entro il primo giorno lavorativo successivo. Tale avviso è unicamente volto a informare il Segnalante dell'avvenuta corretta ricezione della stessa.

L'Organo Ricevente, in tempistiche ragionevoli e nel rispetto della riservatezza dei dati trattati, effettua l'**analisi preliminare** del fatto segnalato per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi che determinano la **procedibilità** della Segnalazione ai sensi della disciplina Whistleblowing.

Ove procedibile, l'Organo Ricevente valuta l'**ammissibilità** della Segnalazione. Ai fini dell'ammissibilità è necessario che nella Segnalazione si evincano con chiarezza:

- i. le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione e, quindi, una descrizione dello stesso che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui il Segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;



- ii. altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire il fatto segnalato.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato o si rendano necessari approfondimenti o chiarimenti, l'Organo Ricevente può chiedere elementi integrativi o documentazione al Segnalante tramite il canale prescelto dal Segnalante, o anche di persona e/o in videoconferenza.

Alla luce di quanto sopra, la Segnalazione può, quindi, essere ritenuta inammissibile per:

- i. mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della Segnalazione;
- ii. manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;
- iii. esposizione di fatti di contenuto generico, tali da non consentirne la comprensione al preposto Organo Ricevente;
- iv. produzione di sola documentazione senza la Segnalazione vera e propria di violazioni.

Effettuata l'analisi preliminare, nel caso in cui la Segnalazione risulti **improcedibile** o **inammissibile**, l'Organo Ricevente procede all'**archiviazione** della stessa, garantendo, comunque, la tracciabilità delle motivazioni a supporto.

L'Organo Ricevente, inoltre, archiviata la segnalazione considerata improcedibile e/o inammissibile, per l'ambito di rispettiva competenza informa tempestivamente:

- la Procura Federale per le segnalazioni afferenti violazioni del Codice di Giustizia Sportiva e la Commissione Esperti Tutela Minori⁷ per le violazioni rilevanti ai sensi della "Policy per la Tutela dei minori";
- il Responsabile Risorse Umane e Organizzazione per le opportune valutazioni di competenza.

⁷ Di cui all'art. 9 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico.



Diversamente, l'Organo Ricevente **avvia l'istruttoria interna** sui fatti e sulle condotte segnalate al fine di valutarne la fondatezza. In particolare, l'Organo Ricevente procede acquisendo tutti gli **elementi probatori necessari** per concludere l'istruttoria e valutare i fatti oggetto di Segnalazione, potendo svolgere, dunque, a titolo esemplificativo e non esaustivo, audizioni, acquisizioni documentali, anche informatiche, conferire incarichi a consulenti tecnici, ecc., e ciò anche al fine di formulare eventuali raccomandazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi interessati nell'ottica di rafforzare il sistema di controllo interno.

La persona segnalata può essere sentita o viene sentita, dietro sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Di tutte le attività istruttorie suddette, l'Organo Ricevente cura l'adeguata verbalizzazione, tracciabilità e conservazione.

Nel corso dell'istruttoria, l'Organo Ricevente garantisce la tempestività e il rispetto dei principi di obiettività, competenza e diligenza professionale.

Nel caso in cui risulti necessario avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti terzi, nonché del supporto specialistico del personale delle funzioni della Federazione, è necessario - al fine di garantire gli obblighi di riservatezza richiesti dalla normativa - oscurare ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione del Segnalante o di ogni altra persona coinvolta (si pensi, ad esempio, al Facilitatore o ad ulteriori persone menzionate all'interno della Segnalazione), e limitarsi, anche in conformità al principio di minimizzazione del trattamento dei dati personali, alla sola descrizione del fatto storico.

All'esito dell'istruttoria, laddove la Segnalazione sia ritenuta dall'Organo Ricevente:

- **fondata**, quest'ultimo, in relazione ai profili di illiceità eventualmente riscontrati e ai contenuti della Segnalazione, individua i soggetti ai quali eventualmente inoltrare la Segnalazione medesima ed i relativi approfondimenti svolti con gli esiti, tra i seguenti: i. il Responsabile del procedimento disciplinare ai soli effetti dell'avvio del procedimento in questione; ii. il Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti



e le Funzioni di controllo della Federazione, per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela della Federazione medesima⁸;

- **fondata/infondata ma rilevante ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, e/o in relazione all’ambito applicativo del documento “Policy per la tutela dei minori”,** l’Organo Ricevente provvede a trasmetterla rispettivamente alla Procura federale e alla Commissione Esperti Tutela Minori, nel rispetto dell’obbligo di riservatezza nel caso di fondatezza della Segnalazione;
- **infondata** ai sensi del Decreto Whistleblowing, l’Organo Ricevente provvede ad informare il Responsabile Risorse Umane se necessario ai fini delle proprie determinazioni, **archiviando la posizione e motivandone le ragioni.**

L’Organo Ricevente informa il Consiglio Federale circa l’andamento del sistema Whistleblowing della Federazione mediante il **flusso informativo annuale.**

La Funzione Compliance, attraverso l’accesso alla sezione “Analista” della piattaforma, potrà direttamente acquisire informazioni limitate esclusivamente all’andamento del sistema whistleblowing.

In ogni caso l’Organo Ricevente fornisce un riscontro⁹ al Segnalante **entro tre mesi decorrenti dalla data dell’avviso di ricevimento** o, in assenza dell’avviso, **entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione**, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla Segnalazione e dei motivi della scelta effettuata.

Si precisa che al momento in cui è fornito tale riscontro potrebbe non esser ancora terminata l’istruttoria. Pertanto, alla scadenza dei tre mesi, l’Organo Ricevente potrà comunicare al Segnalante:

⁸ All’Organo Ricevente, quale gestore della Segnalazione, non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti.

⁹ Il **riscontro** può ad esempio consistere nella comunicazione dell’archiviazione della procedura per mancanza di prove sufficienti o altri motivi, l’avvio di un’inchiesta interna ed eventualmente le relative risultanze e i provvedimenti adottati o il rinvio a un’Autorità competente per ulteriori indagini, nella misura in cui tali informazioni non pregiudichino l’inchiesta interna o l’indagine né ledano i diritti della persona coinvolta. Tale riscontro è fondamentale per aumentare la fiducia nell’efficacia di tutto il sistema di protezione del whistleblower e ridurre il rischio di segnalazioni inutili.



- l'avvenuta archiviazione della Segnalazione, motivandone le ragioni;
- l'avvenuto accertamento della fondatezza della Segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti;
- l'attività svolta fino a quel momento e/o l'attività che intende svolgere. In tale caso l'Organo Ricevente dovrà successivamente comunicare al Segnalante l'esito finale dell'istruttoria della Segnalazione (archiviazione o accertamento della fondatezza della Segnalazione con trasmissione agli organi competenti).

Laddove la Segnalazione afferisca a uno o più membri del Consiglio federale e questa risulti fondata, l'Organo Ricevente dovrà darne immediata comunicazione al Collegio dei Revisori dei Conti affinché adotti i provvedimenti del caso.

7.2.3. GESTIONE SEGNALAZIONI ANONIME

Laddove la Segnalazione sia effettuata in forma anonima, in quanto non viene fornita l'identità del Segnalante, la Federazione tratterà la stessa, ove precisa e circostanziata, come Segnalazione ordinaria, in conformità ai regolamenti interni, salvo che successivamente la Segnalazione sia integrata con le generalità del Segnalante ai fini di acquisire le eventuali tutele di cui al Decreto Whistleblowing tra queste il divieto di atti di ritorsione.

Nel caso di integrazione si seguiranno le modalità di gestione della Segnalazione di cui al Par. 7.2.2.

In caso di Segnalazione anonima, FIGC provvede a registrarla e a conservare la relativa documentazione non oltre cinque anni e, in ogni caso, secondo i criteri generali di conservazione degli atti applicabili ai sensi di legge, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il Segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella Segnalazione o denuncia anonima.

7.2.4. CANALE ESTERNO

Fermo restando il carattere principale dei canali interni sopra illustrati, i Segnalanti possono effettuare la Segnalazione attraverso il canale esterno che viene gestito



direttamente da ANAC, rinvenibile al seguente link: Whistleblowing - www.anticorruzione.it

Il canale esterno non può essere utilizzato per le segnalazioni potenzialmente concernenti le violazioni del Modello 231 di FIGC e la commissione di illeciti di cui al D.lgs. 231/2001.

In particolare, il Segnalante può effettuare una Segnalazione tramite il canale esterno **solo nei seguenti casi**, come previsti dal Decreto Whistleblowing:

- se, al momento della Segnalazione, i canali interni della Federazione non sono attivi o, anche se attivati, non sono conformi a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing;
- se il Segnalante non ha avuto riscontro da parte dell'Organo Ricevente, dopo aver presentato la Segnalazione mediante canali interni (a titolo esemplificativo, i canali interni non hanno funzionato correttamente, nel senso che la Segnalazione non è stata trattata entro un termine ragionevole, oppure non è stata intrapresa un'azione per affrontare la violazione);
- se il Segnalante sulla base di circostanze concrete **allegate** ed informazioni **acquisibili** e, quindi, non su semplici illazioni, ha fondati motivi di ritenere, che:
 - i. se effettuasse una Segnalazione mediante i canali interni, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito (ciò si verifica quando, ad esempio, il responsabile ultimo nel contesto lavorativo è coinvolto nella violazione, o se vi è il rischio che la violazione o le relative prove possano essere occultate o distrutte, ecc.);
 - ii. se effettuasse una Segnalazione mediante i canali interni potrebbe sorgere il rischio di ritorsione;
- se il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (si pensi, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda un intervento urgente, per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone o per proteggere l'ambiente).



7.2.5. DIVULGAZIONE PUBBLICA

Ferma restando la preferenza per i canali interni di cui ai Par. 7.2.1 e, in via residuale, per il canale esterno nei casi previsti dal Decreto Whistleblowing di cui al Par.7.2.4, al verificarsi delle condizioni di seguito indicate, il Segnalante può eseguire la Segnalazione mediante Divulgazione Pubblica, rendendo così di pubblico dominio le informazioni sulla violazione mediante ad esempio, la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone¹⁰:

- una Segnalazione mediante i canali interni non ha ricevuto riscontro nei termini previsti e ad essa ha fatto seguito una Segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al Segnalante entro termini ragionevoli;
- il Segnalante ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna all'ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla Segnalazione entro termini ragionevoli;
- il Segnalante sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti);
- il Segnalante, sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la Segnalazione mediante canale esterno possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito, in quanto, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa (si consideri, a titolo esemplificativo, il caso in cui chi riceve la Segnalazione di una violazione, accordandosi con la persona coinvolta

¹⁰ Il legislatore tiene conto dell'evoluzione dei mezzi di diffusione di massa includendovi anche i social network e i nuovi **canali di comunicazione** (ad esempio Facebook, Twitter, YouTube, Instagram) che costituiscono uno strumento rapido e interattivo di trasmissione e veicolazione di informazioni e scambi tra reti di persone e organizzazioni.



nella violazione stessa, proceda ad archiviare detta Segnalazione in assenza dei presupposti).

La Divulgazione Pubblica non può essere utilizzata per le segnalazioni potenzialmente concernenti le violazioni del Modello 231 di FIGC e la commissione di illeciti di cui al D.lgs. 231/2001.

7.3. DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Si precisa che, come previsto dal Decreto Whistleblowing, è riconosciuto ai soggetti di cui al Par. 4 anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità Nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, quali ad esempio, l'Autorità Giudiziaria, la Polizia, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, le altre Forze di Polizia.

Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle Segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giudiziarie presso cui è sporta la denuncia.

8. LE TUTELE

8.1. LA RISERVATEZZA.

La **riservatezza** è garantita con riguardo al contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione. La **protezione** riguarda non solo il nominativo del Segnalante, ma anche tutti gli elementi della Segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del Segnalante.

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre a quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi - direttamente o indirettamente - tale identità non possono essere rivelate - salvo i casi espressamente



previsti per legge - **senza il consenso espresso** del Segnalante stesso¹¹, a persone diverse dall'Organo Ricevente e da quelle competenti a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa privacy.

L'Organo Ricevente di FIGC tutela l'identità delle persone coinvolte, tra cui il soggetto segnalato e delle persone menzionate nella Segnalazione in ragione della Segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona Segnalante.

La riservatezza delle informazioni è garantita in ogni fase di gestione della Segnalazione, sia durante la fase di presa in carico e analisi preliminare, sia nel corso dell'indagine vera e propria, sia nella fase di valutazione finale e archiviazione della documentazione.

La documentazione in formato cartaceo è limitata al minimo indispensabile ed archiviata e custodita in armadi e locali dotati di serrature di sicurezza, ad accesso limitato solo all'Organo Ricevente e ad eventuale personale autorizzato.

Inoltre, la Federazione, ha stipulato un accordo ex art. 28 GDPR con il fornitore della piattaforma informatica che viene utilizzata, tra l'altro, per l'archiviazione della documentazione, come meglio precisato anche al Par. 10.

I canali interni sono progettati in modo da consentire un accesso selettivo alle Segnalazioni solo da parte dei componenti dell'Organo Ricevente, i quali sono soggetti all'obbligo di riservatezza e garantiscono la riservatezza del Segnalante, del Facilitatore e degli ulteriori soggetti menzionati al predetto Par. 4, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella Segnalazione.

Quanto ai canali interni di cui al punto i. del Par. 7.2.1.:

- i. protegge l'identità del Segnalante, delle persone coinvolte e menzionate nella Segnalazione, nonché il contenuto della Segnalazione, mediante un sistema di crittografia. In particolare, tramite uno specifico protocollo di crittografia, garantisce la protezione dei dati identificativi dell'identità del Segnalante. Inoltre,

¹¹ Il consenso, in tal caso, sarà acquisito attraverso la piattaforma informatica, mediante dichiarazione espressa da parte del Segnalante.



a seguito della Segnalazione tramite la piattaforma, si genera un codice identificativo univoco di Segnalazione;

- ii. garantisce la possibilità di fornire aggiornamenti e indirizzare comunicazioni al Segnalante in merito alla Segnalazione, mediante un sistema di messaggistica reso disponibile dalla piattaforma a cui il Segnalante, dopo aver eseguito la Segnalazione, accede mediante codice univoco personale (ad es. chiedere al Segnalante ulteriori elementi, fornire motivazioni in merito alla presentazione di una Segnalazione, aggiornare sullo stato di avanzamento delle indagini, ecc.);
- iii. consente lo scambio di messaggi o documenti tra il Segnalante e l'Organo Ricevente durante l'indagine, attraverso meccanismi interni della piattaforma che proteggono l'identità del Segnalante;
- iv. garantisce la possibilità per il Segnalante di accedere alla Segnalazione effettuata e di verificare, in qualsiasi momento, lo stato di avanzamento delle indagini;
- v. garantisce l'accesso sicuro e protetto da parte dei membri dell'Organo Ricevente;
- vi. garantisce il tracciamento dell'attività dell'Organo Ricevente nel rispetto delle garanzie a tutela del Segnalante, al fine di evitare l'uso improprio dei dati relativi alla Segnalazione e ciò, si precisa, consentendo di oscurare qualunque informazione che possa ricondurre all'identità del Segnalante;
- vii. garantisce che i log siano adeguatamente protetti da accessi non autorizzati e siano conservati per un periodo ragionevole rispetto alle finalità di tracciamento;
- viii. non consente l'accesso ai dati personali da parte del fornitore della piattaforma, se non nella misura in cui sia disciplinato nell'accordo siglato con il Responsabile del Trattamento;
- ix. garantisce la conservazione sicura della Segnalazione, nonché la cancellazione della stessa dopo il periodo di conservazione determinato dal Titolare del Trattamento secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento in materia;



- x. garantisce la possibilità di procedere alla cancellazione immediata in caso di raccolta accidentale di dati personali manifestamente non utili alla gestione della specifica Segnalazione.

Laddove, invece, sia usato il sistema di messaggistica vocale con registrazione di cui al canale illustrato al punto i., Par. 7.2.1, l'Organo Ricevente, previo consenso del Segnalante documenta il contenuto della Segnalazione avvenuta con il sistema di messaggistica vocale mantenendo la registrazione della stessa sulla piattaforma, mediante sistema idoneo alla conservazione, all'ascolto nonché alla tutela della riservatezza.

Anche nell'ipotesi in cui la Segnalazione sia effettuata oralmente nel corso di un incontro con l'Organo Ricevente, quest'ultimo, previo consenso del Segnalante, documenta il contenuto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione, all'ascolto nonché alla tutela della riservatezza oppure, se non è possibile ricorrere a tali dispositivi, mediante verbale che sarà sottoscritto da chi acquisisce la dichiarazione e dal Segnalante e sarà archiviato nel rispetto della disciplina di riservatezza e di tutela dei dati personali.

Ove dovesse sorgere, all'esito della gestione della Segnalazione, un procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non può essere rivelata se la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti **distinti e ulteriori** rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.

In tal caso, è dato avviso al Segnalante - mediante **comunicazione scritta** - delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Qualora il Segnalante neghi il proprio consenso, la Segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare che, quindi, non potrà essere avviato o proseguito in assenza di elementi ulteriori sui quali fondare la contestazione. Resta ferma in ogni caso, sussistendone i presupposti, la facoltà della Federazione di procedere con la denuncia all'Autorità giudiziaria.



8.2. IL DIVIETO DI RITORSIONE

La tutela del Segnalante, del denunciante o di colui che esegue la Divulgazione Pubblica è garantita anche dal cosiddetto divieto di Ritorsione¹².

Tra le Ritorsioni si annoverano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado, mancata promozione, valutazione della performance artatamente negativa;
- pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;
- mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di demerito o referenze negative;
- reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi);
- revoca ingiustificata di incarichi;
- sospensione ingiustificata di brevetti, licenze;
- adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;

¹² Con riferimento alle ritorsioni, deve farsi riferimento a un perimetro di applicazione ampio e non limitato a chi abbia un rapporto di lavoro "in senso stretto" con la Federazione. Occorre, infatti, considerare che le segnalazioni possono essere effettuate anche da coloro che hanno instaurato con la Federazione altri tipi di rapporti giuridici diversi da quelli di lavoro in senso stretto. Ci si riferisce, fra l'altro, ai consulenti, collaboratori, volontari, tirocinanti e alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. La disciplina si applica anche nel caso di segnalazioni che intervengano nell'ambito di un rapporto di lavoro poi terminato, se le informazioni sono state acquisite durante il suo svolgimento, nonché qualora il rapporto non sia ancora iniziato.



- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- annullamento di una licenza o di un permesso;
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Per godere della protezione prevista dal Decreto Whistleblowing con riferimento al divieto di misure ritorsive:

- i Segnalanti, denuncianti o coloro che eseguono la Divulgazione Pubblica, devono ragionevolmente ritenere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della Segnalazione, Divulgazione Pubblica o denuncia, che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano **veritiere**¹³ e **pertinenti** (cfr. 7.2.2);

¹³ Non rileva invece, ai fini delle tutele, la circostanza che il soggetto abbia segnalato, effettuato divulgazioni pubbliche o denunce pur non essendo certo dell'effettivo accadimento dei fatti segnalati o denunciati e/o dell'identità dell'autore degli stessi o riportando anche fatti inesatti per via di un errore genuino.



- è necessario uno stretto collegamento tra la Segnalazione, denuncia, divulgazione e il comportamento, provvedimento, atto, omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dal Segnalante, denunciante o dal divulgatore.

La tutela prevista in caso di Ritorsioni non è garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante, denunciante, divulgatore per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. Nei casi di accertamento delle citate responsabilità, al Segnalante e denunciante sarà inoltre applicata una sanzione disciplinare.

È applicabile, se pur tardivamente, la protezione del Segnalante, denunciante o di chi effettua la Divulgazione Pubblica, per le Ritorsioni subite, qualora la sentenza di primo grado, sfavorevole per il Segnalante o denunciante, non venga confermata nei successivi gradi di giudizio.

Analogamente, l'instaurazione di un processo penale per i reati di diffamazione o di calunnia, in seguito alla Segnalazione, Divulgazione Pubblica o denuncia, concluso poi con archiviazione, non esclude l'applicazione di tale tutela in favore del Segnalante o denunciante.

8.3. LA PROTEZIONE IN CASO DI RITORSIONI

La **comunicazione di una Ritorsione** deve essere segnalata direttamente ed **esclusivamente** ad ANAC - soggetto competente per la gestione della stessa - al seguente canale: Whistleblowing - www.anticorruzione.it.

Il soggetto tutelato, pertanto, **non dovrà utilizzare i canali interni** adottati dalla Federazione in caso di lamentata Ritorsione.

Laddove la Federazione riceva una comunicazione di misure ritorsive per la quale non è competente, è tenuta a trasferirla ad ANAC **entro 7 giorni** inserendola nella piattaforma informatica di ANAC.



ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

È necessario che il soggetto tutelato fornisca ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra Segnalazione, denuncia, Divulgazione Pubblica effettuata e la lamentata Ritorsione.

Nei casi di Ritorsioni tentate o minacciate, il soggetto tutelato, nel comunicare ad ANAC la Ritorsione subita, deve necessariamente fornire elementi da cui si possa evincere l'effettività della minaccia o del tentativo ritorsivo¹⁴.

Sarà onere del soggetto che ha posto in essere condotte o atti ritorsivi provare di non aver posto una Ritorsione. Tale inversione dell'onere della prova sussiste solo in favore del Segnalante e non anche dei soggetti indicati al Par. 4 a cui sono estese le forme di tutela.

Qualora tali soggetti lamentino di aver subito ritorsioni o un danno, incombe, dunque, in capo a loro l'onere probatorio.

Nel caso in cui l'Autorità accerti la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati, o anche solo tentati o minacciati, consegue la loro nullità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro in capo all'Ente.

L'Autorità considera responsabile della misura ritorsiva il soggetto che ha adottato il provvedimento/atto ritorsivo o, comunque, il soggetto a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione.

La responsabilità si configura anche in capo a colui che ha suggerito o proposto l'adozione di una qualsiasi forma di Ritorsione.

¹⁴ Anche in caso di domanda risarcitoria all'Autorità giudiziaria la persona deve solo dimostrare di aver effettuato una Segnalazione, denuncia o Divulgazione Pubblica e di aver subito un danno. Salvo prova contraria, il danno si presume derivato dalla Segnalazione, denuncia, Divulgazione Pubblica.



8.4. ULTERIORI MISURE A FAVORE DEI SEGNALANTI

Oltre alle tutele riconosciute al Segnalante, denunciante o a chi effettua una Divulgazione Pubblica di cui al Par. 7.2.5, per questi soggetti vi sono **limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione e diffusione di alcune categorie di informazioni**¹⁵, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione;
- la Segnalazione, la denuncia o la Divulgazione Pubblica siano state effettuate nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto Whistleblowing per beneficiare delle tutele.

Inoltre, i Segnalanti possono beneficiare di **ulteriori misure di sostegno**, quali ad esempio, informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di Segnalazione e sulla protezione dalle Ritorsioni, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato. Per tali misure di sostegno si può consultare l'elenco degli enti del terzo settore istituito presso ANAC al seguente link **Elenco enti Terzo settore iscritti** come da sito istituzionale di ANAC Whistleblowing - www.anticorruzione.it.

8.5. PROTEZIONE DATI PERSONALI

Come premesso, il trattamento dei dati personali relativi alle Segnalazioni è effettuato da FIGC, in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali.

In particolare, FIGC, quale titolare del trattamento, ad integrazione di quanto già illustrato, ha provveduto a:

- eseguire una **valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali** con riguardo al trattamento dei dati personali relativi alla Segnalazione di whistleblowing,

¹⁵ Trattasi di informazioni **coperte da segreto d'ufficio** (art. 326 c.p.); **segreto professionale** (art. 622 c.p.); **segreti scientifici e industriali** (art. 623 c.p.); **violazione del dovere di fedeltà e di lealtà** (art. 2105 c.c.).



supportato dal fornitore della piattaforma, incaricato ai sensi dell'art. 28 del GDPR quale responsabile del trattamento;

- fornire idonee **informazioni** ai Segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR;
- garantire l'**accesso selettivo** ai dati della Segnalazione solo all'**Organo Ricevente**;
- disciplinare il rapporto sia con i **membri** dell'Organo Ricevente, sia con la Funzione Compliance, ove coinvolta, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e del GDPR;
- mantenere aggiornato il **registro dei trattamenti** con riguardo ai trattamenti dei dati personali connessi alla gestione delle segnalazioni whistleblowing;
- **disciplinare il rapporto con il fornitore della piattaforma informatica** ai sensi dell'Art. 28 del GDPR determinando le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali;
- assicurare la separazione dell'oggetto della Segnalazione dalle informazioni che consentono l'identificazione del Segnalante (es. la possibilità di oscurare i dati personali, soprattutto quelli relativi al Segnalante, qualora, per motivi investigativi, altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della Segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata);
- garantire la possibilità di attuare un sistema che consenta la raccolta del consenso del Segnalante alla divulgazione dell'identità, sia mediante il canale della piattaforma sia mediante gli altri canali interni, ad esempio, ove ciò sia necessario nell'ambito del procedimento disciplinare avviato dalla Federazione nei confronti del presunto autore della condotta segnalata;



- disciplinare la **gestione dei diritti** di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del Codice Privacy¹⁶.

Laddove sussista il rischio che dall'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato nel Capo III del GDPR possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante e che si possa compromettere la capacità di verificare efficacemente la fondatezza della Segnalazione o di raccogliere le prove necessarie, il Titolare del trattamento si riserva la facoltà di limitare o ritardare l'esercizio di detti diritti, conformemente a quanto stabilito dalle applicabili disposizioni di legge. In nessuna circostanza il Segnalato, o terzi soggetti, potranno esercitare i propri diritti di accesso per ottenere informazioni sull'identità del Segnalante, salvo che quest'ultimo abbia effettuato una Segnalazione Illecita.

9. SANZIONI DISCIPLINARI E ALTRI PROVVEDIMENTI

FIGC prevede sanzioni disciplinari nel proprio sistema disciplinare anche in caso di accertamento:

¹⁶ I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto: a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio; b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive; c) all'attività di Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione; d) alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità; e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria; f) **alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio**; f-bis) agli interessi tutelati in materia tributaria e allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale. (...)

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) e), f) e f-bis) i diritti di cui al medesimo comma sono esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, che devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. **L'esercizio dei medesimi diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f) e f-bis).** In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa l'interessato delle facoltà di cui al presente comma.



- di Ritorsioni¹⁷;
- di Segnalazione ostacolata o di tentativo di ostacolarla;
- di violazione dell'obbligo di riservatezza;
- di mancata conformità di tale Procedura rispetto al Decreto Whistleblowing;
- mancato svolgimento dell'attività di verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute;

con sentenza anche solo di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. Inoltre, laddove la Segnalazione risulti fondata e sia accertata la responsabilità del soggetto segnalato, si rinvia a quanto previsto al Par. 7.2.2.

Con riguardo alla disciplina del sistema disciplinare in essere si rinvia al Modello 231 adottato da FIGC per le sanzioni irrogabili (cfr. Par. 6 del Modello 231), nonché a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro applicabile e dalle altre norme nazionali applicabili.

10. OWNER DELLA PROCEDURA E ARCHIVIAZIONE

La Funzione Compliance e il DPO, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono responsabili a mantenere aggiornata la presente Procedura.

La Funzione Compliance provvederà a comunicare alle competenti Funzioni quanto necessario per diffondere la Procedura ogni qualvolta sia apportata una modifica.

L'Organo Ricevente assicura la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvede alla conservazione e all'archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o

¹⁷ La tutela prevista in caso di Ritorsioni non è garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante, denunciante, divulgatore per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. Nei casi di accertamento delle citate responsabilità, al Segnalante e denunciante sarà inoltre applicata una sanzione disciplinare.



elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e della tutela dei dati personali.

11. ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE

La presente Procedura assume validità dalla data di approvazione da parte del Consiglio federale.

Ogni modifica deve essere deliberata dal Consiglio federale.